

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che le sei casse militari, organismi previdenziali di "categoria" del personale militare, più appresso descritte, sono già rientrate nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non incluse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al personale destinatario delle attività previdenziali svolte dalle casse, si avanza ora il presente schema di regolamento.

Le casse militari sono organismi previdenziali, distinti per Forza armata e per ruoli di personale ad essi obbligatoriamente iscritto in base alle disposizioni primarie istitutive di seguito indicate (principali):

- Cassa ufficiali Esercito (e Arma carabinieri): legge 29 dicembre 1930, n. 1712, legge 9 maggio 1940, n. 371, legge 7 novembre 1969, n. 832, e decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416;
- Cassa ufficiali Marina militare: legge 14 giugno 1934, n. 1015, e legge 6 giugno 1940, n. 733;
- Cassa ufficiali Aeronautica militare: legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (e Arma carabinieri): R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930, legge 7 novembre 1969, n. 832, e legge 27 dicembre 1988, n. 557;



- Cassa sottufficiali Marina militare: legge 2 giugno 1936, n. 1226, D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 615;

- Cassa sottufficiali Aeronautica militare: legge 19 maggio 1939, n. 894.

Si tratta di persone giuridiche aventi natura pubblicistica, in quanto "veri e propri organi del Ministero della Difesa" (Consiglio di Stato - parere n. 3581/02 del 19 novembre 2002), deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza 'complementare', con onere contributivo ad esclusivo carico del personale militare ad essi iscritto d'ufficio. La Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come 'ente di diritto pubblico' (art. 1, co. 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996).

Essi corrispondono al personale collocato a riposo un'indennità "supplementare", *una tantum* e distinta dalla "buonuscita" INPDAP, in base a meccanismo previdenziale tipico del sistema "retributivo" e ad erogazione delle somme disponibili per "ripartizione", operando così settorialmente, nelle medesime attività di previdenza complementare in favore delle citate categorie. La sola Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), eroga anche un modesto vitalizio annuo, in unico rateo, denominato "assegno speciale".¹

L'alimentazione finanziaria di ciascuna gestione previdenziale - totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale - è assicurata dai contributi degli iscritti e da poco significativi introiti da interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d'investimento previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse.

Per lo svolgimento dei propri compiti, ciascun organismo si avvale di un consiglio di amministrazione (nei 6 organi il numero complessivo dei membri è di 34 unità) e di un comitato di sindaci (per un totale di 19 componenti nei 6 organi), nonché di elementi di organizzazione operanti presso le singole Forze armate con compiti di gestione (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in senso stretto, gestione contabile delle somme trattenute al personale a titolo di contribuzioni, gestione dei patrimoni, procedure contabili e

¹ A fronte di contributi mensili individuali pari al 2% dell'80% dello stipendio percepito nel tempo, al termine del servizio l'indennità supplementare viene calcolata, per quanti sono gli anni di contribuzione, con le predette percentuali applicate sull'ultimo stipendio effettivamente percepito in attività. Per i soli ufficiali dell'Esercito (e dei Carabinieri), la contribuzione individuale è fissata al 4% dell'80% dello stipendio, anche per alimentare l'assegno speciale.



predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso e funzioni connesse alla vigilanza svolta dal Ministro della difesa.

Ciò posto, allo scopo di inquadrare in maniera pertinente la natura del presente riordino, sembra doversi tenere in buona considerazione che il combinato disposto di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 e all'articolo 2, commi 634 e 635, della legge n. 244 del 2007:

- dispone il riordino di enti pubblici, mediante soppressioni o trasformazioni dei relativi assetti strutturali (razionalizzazioni, fusioni ed eventuali trasferimenti di compiti direttamente alle amministrazioni statali), al fine precipuo di ridurre le spese di funzionamento dello Stato e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;

- nel caso degli organismi qui in trattazione, non è idoneo ad incidere sul complesso delle disposizioni speciali primarie sopra richiamate, che danno corpo alla disciplina particolare delle casse militari. Tale ultima normativa, infatti, concerne - sotto il profilo sostanziale e oggettivo (attività poste in essere) - la regolazione di gestioni peculiari:

. non sopprimibili *tout court*, sia in ragione delle posizioni previdenziali soggettive, giuridicamente tutelate, sia per il notevole onere finanziario che dalla soppressione stessa comunque deriverebbe, di fatto, in termini di liquidazione del *quantum* maturato da ciascun soggetto avente diritto, atteso che il fabbisogno finanziario complessivo, per sommatoria delle spettanze individuali, risulterebbe eccedente le effettive disponibilità attuali degli organismi;

. non suscettibili di unificazione per confusione dei beni, in quanto i singoli patrimoni previdenziali sono di stretta pertinenza di ciascuna categoria di personale / organismo di Forza armata, la quale richiederebbe l'introduzione di un'espressa previsione normativa di rango primario;²

. non trasferibili alla diretta pertinenza del bilancio della Difesa, per mancanza di legittimazione, a legislazione vigente, ad iscrivervi le potenziali passività gestionali delle casse presenti o di proiezione futura (anche per valutazione della c.d. 'riserva matematica'), che eccedono i limiti del vigente attivo patrimoniale di ciascun fondo previdenziale considerati per sommatoria.

² Una precedente fusione, infatti, è stata possibile con riguardo ai patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale della Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri) in forza del disposto di cui all'art. 1, co. 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996.



Non di meno, l'esigenza di un intervento di riordino si appalesa comunque non eludibile, in ragione della stessa natura pubblicistica delle casse in rassegna, stante la necessità di evitarne lo scioglimento automatico, come conseguenza di eventuale mancata emanazione di regolamento di riordino, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 2, comma 634, della citata legge n. 244 del 2007.

In una prospettiva di riduzione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con lo stesso decreto-legge n. 112, inoltre, viene in evidenza che è comunque possibile una generale attenuazione del contributo pubblico al funzionamento delle casse, ancorché esso sia esclusivamente indiretto e limitato ai soli incarichi (peraltro a carattere non esclusivo e a titolo gratuito) conferiti come sopra indicato a dipendenti della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi collegiali, nonché al supporto gestionale assicurato dalle strutture organizzative di forza armata.

Da tale quadro di situazione, di fatto e di diritto, si è pervenuti alla determinazione di procedere al presente intervento di ristrutturazione dei sei enti in argomento, limitatamente allo stretto profilo soggettivo o organizzatorio, attraverso un loro accorpamento in una sola entità organizzativa e di gestione, al fine di ridurre il numero degli organi collegiali, mantenendo tuttavia l'amministrazione separata delle attuali gestioni previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, afferenti l'autonomia patrimoniale e previdenziale in atto di ciascuna categoria di personale/Forza armata.

In relazione a quanto precede, il presente intervento dispone quanto di seguito indicato.

Articolo 1 (Scopi e definizioni): reca il significato attribuito ai termini utilizzati nel regolamento.

Articolo 2 (Cassa di previdenza delle Forze armate): il comma 1 dispone l'accorpamento delle sei casse in un unico organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa, sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa e dei dirigenti preposti agli uffici del Ministero competenti per materia.

Il comma 2 dispone che la cassa unica gestisce i vari fondi previdenziali secondo criteri di uniformità e nei limiti di quanto disposto dalle fonti primarie istitutive di ciascuna cassa, nonché dai rispettivi regolamenti di attuazione.



Articolo 3 (Organi della cassa): dispone che il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri e il collegio dei revisori da sette componenti. Nel complesso, quindi, la nuova struttura unica impegnerà venti unità di personale, in luogo delle attuali cinquantatré. Gli incarichi non sono retribuiti, né a carattere esclusivo, nel senso che il personale interessato svolge l'attività in seno alla nuova cassa come compito secondario, rispetto alla funzione principale ricoperta nell'ambito delle Forze armate o delle rispettive istituzioni di appartenenza.

In particolare, nel consiglio di amministrazione, è annoverata anche la presenza di un magistrato contabile, di un esperto di settore e di un dirigente del MEF. Nel collegio dei revisori, è previsto anche un membro nominato dalla Corte dei conti e due dal MEF. La previsione di tali presenze sottende lo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale del nuovo organismo.

Articolo 4 (Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione): il comma 1 stabilisce che le attività amministrativo-contabili sono regolate dal regolamento degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2007); in quanto applicabile.

Il comma 2 prevede che le attività di gestione sono svolte nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133. Al Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa, è demandato il compito di emanare le conseguenti direttive organizzative.

Articolo 5 (Istruzioni tecnico-applicative): dispone che per l'attuazione del regolamento è adottato un decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Esso conterrà istruzioni tecnico-applicative, volte ad armonizzare, in sede attuativa, i procedimenti conseguenti alla previsione regolamentare di unificazione degli organi e di riduzione a unitarietà dei criteri di gestione adottati con riguardo ai singoli fondi previdenziali, fermi tuttavia restando i limiti posti dalle vigenti disposizioni sostanziali, primarie e regolamentari, che disciplinano ciascun istituto previdenziale.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali): stabilisce al 1° gennaio 2010 il termine entro cui sono adottate le istruzioni tecnico-applicative e sono nominati i nuovi organi collegiali e individuali. L'efficacia del regolamento e delle citate istruzioni, nonché la decorrenza del mandato dei nuovi organi, sono stabilite dalla stessa data del 1° gennaio 2010. Per il periodo transitorio precedente tale data, inoltre, vengono confermati in carica gli attuali corrispondenti



organi delle casse.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore previdenziale, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI RIORDINO DELLE CASSE MILITARI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE
25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede ad accorpate in un solo organismo previdenziale le sei casse militari operanti presso il Ministero della difesa. Si tratta di persone giuridiche aventi natura pubblicistica, in quanto "veri e propri organi del Ministero della Difesa" (Consiglio di Stato - parere n. 3581/02 del 19 novembre 2002), deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza complementare, con onere contributivo a esclusivo carico del personale militare ad esse iscritto. La Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come 'ente di diritto pubblico' (art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 313 del 1996).

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone, nel più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione degli organismi in argomento.

In disparte, tuttavia, l'evidente esigenza di sottrarre le casse all'automatica soppressione - in quanto organismi di diritto pubblico preposti a funzioni di assoluto rilievo e di indiscusso interesse della collettività militare - con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia il loro riordino strutturale e razionalizzazione, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei compiti svolti, sia ad un'implicita riduzione dei costi generali di funzionamento, nella presente relazione viene effettuata la stima delle economie realizzabili.



Per lo svolgimento dei propri compiti, ciascun organismo in argomento annovera un consiglio di amministrazione, un presidente e un comitato di sindaci, che nel complesso impegnano 53 unità di personale (41 dipendenti del Ministero della difesa e 12 dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze). Tali incarichi sono a carattere non esclusivo e a titolo non retribuito. Gli organi collegiali si riuniscono, in media, circa 4 volte all'anno.

Per l'attuazione delle deliberazioni dei 6 consigli di amministrazione e dei 6 comitati dei sindaci (attività previdenziali in senso stretto, gestione dei patrimoni, procedure contabili e predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso, redazione di elaborati e di atti vari), le casse si avvalgono di tre strutture organizzative dell'Amministrazione della difesa: presso l'Esercito, per gli ufficiali e sottufficiali della Forza armata e dell'Arma dei carabinieri (inclusi gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma stessa), nonché presso la Marina e l'Aeronautica per i rispettivi ufficiali e sottufficiali. Nel complesso, per tali attività sono impiegate, ad incarico esclusivo, 29 unità di personale e vari locali, attrezzature e beni strumentali dell'Amministrazione, per un costo complessivo di gestione valutabile come da tabella 1 che segue.

Tabella 1

Attuali costi di gestione delle sei casse

ENTE	N. ISCRITTI ALLE CASSE	UNITA' DI PERSONALE IMPIEGATO PER LA GESTIONE		STIMA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2)	TOTALI SPESE
		N.	COSTI (1)		
CASSA UFF.LI EI e CC	148.350	14	726.500	22.500	749.000
CASSA SOTT.LI EI e CC/App.CC					
CASSA UFF.LI MM	26.800	3	181.500	19.800	201.300
CASSA SOTT.LI MM					
CASSA UFF.LI AM	36.370	12	664.900	10.000	674.900
CASSA SOTT.LI AM					
TOTALI	211.520	29 (3)	1.572.900	52.300	1.625.200

(1) corrispondenti al trattamento economico erogato al personale;

(2) spese per pulizia locali, riscaldamento, funzionamento uffici e cancelleria, attrezzature e materiale informatico, manutenzione macchine d'ufficio;

(3) di cui: 8 ufficiali, 14 sottufficiali, 5 appuntati e carabinieri, 2 impiegati civili (ex cat. B1).



Al fine di valutare i positivi effetti economici prodotti dalla presente iniziativa, occorre considerare che il regolamento prevede:

articoli 2 e 3: l'accorpamento delle sei casse in una sola struttura organizzativa, la quale gestirà i singoli fondi di categoria con criteri ispirati a principi di uniformità, ferme restando le vigenti discipline di ciascun fondo.

Le disposizioni a margine sono idonee ad incrementare l'efficienza e a migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti, secondo il dettato delle fonti normative primarie da cui scaturisce il regolamento, e consentiranno di realizzare sicure economie generali di gestione, in relazione alla costituzione di un solo consiglio di amministrazione (nel cui novero rientra anche il presidente della cassa), formato da 13 componenti, e di un solo collegio dei revisori costituito da 7 membri.

Il numero complessivo delle attuali unità di personale impegnato nei corrispondenti organi passa, pertanto, da 53 a 20. Tale contrazione, ancorché non sia accompagnata da riduzioni finanziarie in termini di cassa, in quanto gli incarichi di cui si tratta sono e resteranno a titolo gratuito, comporterà in prospettiva sicuri effetti positivi sul piano dei risparmi economici di funzionamento del settore pubblico in senso lato, in quanto verranno recuperate almeno 132 giornate/lavoro (53-20 unità moltiplicato per 4 riunioni collegiali) a vantaggio della produttività presso gli uffici pubblici di provenienza del personale stesso. Considerato che i componenti degli organismi collegiali in argomento attualmente sono militari in servizio, generalmente con il grado di colonnello o di generale di brigata, ovvero dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, le suddette giornate/lavoro recuperate possono essere valutate finanziariamente come segue, tenuto conto che saranno immessi nei nuovi organi collegiali della cassa unica altri membri non militari (in totale, due unità della Corte dei conti e tre del MEF, nonché un esperto esterno e un militare in pensione):

- dirigenti militari: n. unità recuperate 27 per 4 riunioni collegiali;



l'importo di una giornata/lavoro è valutato pari a euro 217 (1/365° del trattamento economico complessivo annuo, lordo medio, dei gradi di colonnello e di generale di brigata, per un risparmio totale di euro 23.436 (217 x 27 x 4);

- dirigenti di seconda fascia o funzionari apicali: n. 6 unità recuperate; l'importo di una giornata/lavoro è valutato in euro 183 (1/365° del trattamento economico annuo lordo di un dirigente di 2^ fascia), per un risparmio totale di euro 4.392 (183 x 6 x 4).

Il risparmio complessivo, calcolato sulla base dei precedenti criteri, è stimato in euro 27.828.

articolo 4: comma 2, la revisione, con principi di efficienza e criteri unitari, dell'impiego delle risorse umane e strumentali dell'Amministrazione attualmente già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle vigenti casse, nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

E' previsto un provvedimento di riorganizzazione adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, volto al riordino strutturale degli attuali elementi di organizzazione e alla ridefinizione del contingente e della composizione di personale indicato nella precedente Tabella 1, con una riqualificazione in senso riduttivo degli attuali assetti e dei relativi costi di gestione sopra esposti.

A tal fine, stimando come congrua una riduzione del 30% ¹ delle odierne strutture, i risparmi sui costi evidenziati in Tabella 1 a titolo di supporto per la gestione delle casse, ammontano in prospettiva a 487.000 euro su base annua. ²

¹ parametro mutuabile, in via analogica, dalla previsione di cui all'art. 2, co. 634, let. d), della citata legge n. 244 del 2008, concernente l'entità di contrazione minima degli organi in seno agli enti.

² Il vantaggio economico dei recuperi evidenziati nella presente relazione si tradurranno, sostanzialmente, in un reimpiego delle risorse umane in altri settori, con un incremento della relativa produttività. I dati esposti, quindi, hanno un valore relativo dal punto di vista finanziario, in quanto i costi per le retribuzioni delle unità di personale recuperate permarranno, comunque, in capo alle rispettive amministrazioni



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino delle casse militari, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto ad accorpare in un solo organismo previdenziale le sei casse militari operanti presso il Ministero della difesa, in quanto deputate alla gestione di forme obbligatorie di previdenza complementare in favore dei militari delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, con onere contributivo ad esclusivo carico del personale stesso ad esse iscritto d'ufficio.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione delle strutture in argomento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni principali di rango primario e regolamentare che regolano la materia con riferimento a ciascun organismo oggetto di riorganizzazione: per la Cassa ufficiali Esercito (e Arma carabinieri), legge 29 dicembre 1930, n. 1712 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 635 e successive modificazioni, legge 9 maggio 1940, n. 371 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 e successive modificazioni, legge 7 novembre 1969, n. 832, e decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416; per la Cassa ufficiali Marina, legge 14 giugno 1934, n. 1015 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 14 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1935, e successive modificazioni, e legge 6 giugno 1940, n. 733; per la Cassa ufficiali Aeronautica, legge 4 gennaio 1937, n. 35 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 e successive modificazioni; per il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (e Arma carabinieri), R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 27 novembre 1933, n. 703 e successive modificazioni, legge



7 novembre 1969, n. 832, e legge 27 dicembre 1988, n. 557; per la Cassa sottufficiali Marina, legge 2 giugno 1936, n. 1226 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1936, e successive modificazioni, D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 615; per la Cassa sottufficiali Aeronautica, legge 19 maggio 1939, n. 894 e relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sulle disposizioni indicate al precedente para 2) che regolano la materia, nei soli profili concernenti struttura e organizzazione dei singoli organismi riorganizzati (in particolare, con riguardo agli organi collegiali e individuali preposti alla gestione e relative funzioni), facendo comunque salve le relative discipline sostanziali recate dalle stesse disposizioni che regolano i singoli istituti previdenziali (norme in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari), nonché l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascuno di essi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo produce gli effetti abrogativi impliciti nei termini sopra indicati al para 3) della Parte I della presente A.T.N.. Esso non prevede l'abrogazione espressa delle previgenti norme di organizzazione delle casse, nonché di disciplina dei compiti e del funzionamento dei relativi organi gestionali e di controllo, derogate dal regolamento, in quanto l'eccessiva frammentazione, la vetustà e la complessità della vigente normativa, non consentono un'agevole delimitazione testuale delle numerose e variamente distribuite partizioni normative che vengono superate dalle innovazioni introdotte dal regolamento. Peraltro, nel quadro di un più ampio riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviate dal Ministero della difesa anche nel settore previdenziale, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari, attraverso anche l'eliminazione delle disposizioni ormai non più vigenti, in quanto superate dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso o con esso comunque da armonizzare, ovvero perché



desuete o, come nel presente caso, implicitamente abrogate nel tempo dal succedersi dei provvedimenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli articoli 5 e 6, comma 2, del testo prevedono l'adozione, entro il 1° gennaio 2010, di istruzioni tecnico-applicative a mezzo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale termine è ritenuto congruo.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo vigente è costituito da disposizioni primarie, concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari, nonché da quelle secondarie riguardanti i relativi profili attuativi, che di seguito si indicano.

Disposizioni primarie principali: leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare; regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito (paritetico alle altre casse) e della Cassa sottufficiali della Marina militare; regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito; legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale; legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito; legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito; decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente alle citate leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940.

Disposizioni secondarie principali concernenti le citate disposizioni primarie: regio decreto 19 novembre 1931, n. 635 (attuazione della legge n. 1712 del 1930); regio decreto 27 novembre 1933, n. 703 (attuazione del R.D.L. n. 930 del 1933); regio decreto 14 febbraio 1935 (attuazione della legge n. 1015 del 1934), registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1935; regio decreto 7 agosto 1936 (attuazione della legge n. 1226 del 1936), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1936; regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 (attuazione della legge n. 35 del 1937); regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 (attuazione della legge n. 894 del 1939); regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 (attuazione della legge n. 371 del 1940).

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'attuale pluralità di organismi, deputati alle medesime attività gestionali e ad analoghi compiti espletati, separatamente, in favore delle singole categorie di militari delle varie Forze



armate, comporta l'impegno di risorse umane e strumentali suscettibili di concentrazione, attraverso un accorpamento organizzativo-strutturale e l'adozione di criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, volti a realizzare generali economie, maggiore efficienza e migliore qualità dei servizi resi agli iscritti.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dalla duplice esigenza di:

a) sottrarre le casse dagli effetti negativi del secondo periodo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone l'automatica soppressione di enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza prevista dalla legge, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento del settore previdenziale complementare del personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, operando ad un tempo a scopo di ridurre gli oneri di funzionamento e incrementare l'efficienza gestionale degli organismi in argomento.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da realizzare sono rinvenibili nella soluzione del problema descritto al para 3) della presente A.I.R.. Il grado di raggiungimento, sotto l'aspetto economico, potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché della qualità dei servizi resi al personale.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e gli organi delle casse.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Atteso che le casse in argomento sono organismi di diritto pubblico (parere n. 3581/02 in data 19 novembre 2002 del Consiglio di Stato) e che, in particolare, la Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri) è qualificata espressamente come 'ente di diritto pubblico' (art. 1 del D.L. 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416), l'emanazione del regolamento, oltre alle finalità di razionalizzazione precedentemente descritte, risponde all'esigenza di evitare la soppressione indicata al precedente para 3), punto a). L'opzione di non intervento, pertanto, non è stata valutata positivamente.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.



SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento delle casse, ancorché i relativi costi residuali a carico della P.A. siano indiretti e circoscritti ai soli incarichi - a carattere non esclusivo e a titolo gratuito - conferiti a pubblici dipendenti in veste di presidente dell'organismo e di membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché al supporto gestionale assicurato dalle strutture del Ministero della difesa. Con l'accorpamento delle sei casse in una sola entità organizzativa e di gestione, sarà ridotto il numero degli organi collegiali e le unità complessive di personale impiegate passeranno dalle attuali 53 a 20.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle attualmente in vigore per le singole casse. Esse saranno compendiate nelle istruzioni tecnico-applicative, ispirate a criteri di gestione unitaria, da adottarsi, a norma dell'articolo 5 del regolamento, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

